

# **PAC Infrastrutture e Reti**

## **2014-2020**

### **ALLEGATO 3**

**MODELLO DI CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE  
PER LE OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE DOPO IL COMPLETAMENTO  
DELL'INTERVENTO (AI SENSI DELL'ART. 61 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

<b>Titolo del Progetto</b>	
<b>Soggetto Beneficiario</b>	
<b>Asse tematico</b>	
<b>Linea di Azione</b>	
<b>Importo</b>	

Anno <sup>1</sup>	Costi di investimento (CI) <sup>2</sup>	Costi di gestione (€) <sup>3</sup>	Entrate (€)	Valore residuo (€)	Flusso di cassa netto (€)
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

	VAN (valore attuale netto)	
25		1. Periodo di riferimento (anni)
4%		2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%) 4
0,00		3. Costo totale dell'investimento, imprevisti esclusi (in euro, non attualizzato)
	0,00	4. Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato)
	0,00	5. Valore residuo (in euro, attualizzato)
	0,00	6. Entrate (in euro, attualizzate)
	0,00	7. Costi di gestione (in euro, attualizzati)
	0,00	8. Entrate nette = entrate - costi di gestione + valore residuo (in euro, attualizzati) = (6) - (7) + (5)
	0,00	9. Funding gap= Costi d'investimento - entrate nette (in euro, attualizzate) = (4)- (8) (articolo 61 Reg.(UE) n. 1303/2013)
	#DIV/0!	10. Funding gap rate = Tasso del deficit di finanziamento % (9)/(8)

<sup>1</sup> Inserire l'anno di avvio dell'investimento su cui si richiede il contributo. Nel campo "costi di investimento" suddividere l'importo se si prevede di pagare gli stati di avanzamento in un arco pluriennale. Inserire il periodo di vita utile del bene considerato sulla base dell'Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014

<sup>2</sup> Inserire se del caso i costi di manutenzione straordinaria previsti (Art. 17 lettera a) del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014

<sup>3</sup> I costi di gestione utilizzabili a fini di calcolo sono quelli indicati all'art. 17, lettere b) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014

<sup>4</sup> Il tasso di attualizzazione considerato è del 4% come previsto dall'articolo 19 comma 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014. Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4% se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.

## Campo da compilare

### Dettagli costo di investimento totale

Descrivere il costo dell'investimento tenendo conto di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 15 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e se del caso dall'articolo 15, comma 3 del medesimo Regolamento\*

### Dettagli Entrate

Descrivere le modalità di determinazione delle entrate tenendo conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 16 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e se del caso di quanto previsto dall'art. 16, lettera c) del medesimo Regolamento

### Dettagli Costi di gestione

Descrivere le modalità di determinazione delle entrate tenendo conto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 17 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014

### Dettagli vita utile e valore residuo

(descrivere attraverso quale procedura e con quali ipotesi sono stati stimati la vita utile ed il valore residuo dell'asset oggetto di contributo. Se il valore residuo indicato è pari a zero, è necessario darne una giustificazione)

## Definizioni valevoli per i progetti generatori di entrate ai sensi dell'articolo 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013

#### Costi di investimento:

Investimento in capitale fisso per l'acquisizione di assets materiali e immateriali. Di norma coincide con l'investimento sul quale si richiede il contributo. Se il costo di investimento totale non coincide con il costo dell'investimento candidato a contributo, specificarlo nella sezione "Dettagli costo di investimento totale". Le spese di investimento sostenute negli anni precedenti all'analisi, vanno riportate all'anno di riferimento ed espresse in valore attuale

#### Costi di gestione:

Sono i costi monetari per la gestione operativa dell'asset. Non includono ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari. Includono i costi di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria. Considerare anche i costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione. Si deve tener conto di incrementi dei costi di gestione al netto dell'inflazione dovuti all'intervento candidato. Per le ulteriori specificazioni fare riferimento agli articoli 15 e 17 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014 disponibile alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0480&from=EN>. Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento

#### Entrate:

Sono i ricavi al netto di effetti fiscali e finanziari (ipotizzando quindi l'assenza di imposte e di finanziare l'asset con capitale proprio). Si deve tener conto di incrementi di prezzo al netto dell'inflazione dovuti all'intervento candidato, nonché dei costi evitati a seguito dell'intervento proposto (es. minori costi del personale, minori costi di manutenzione, ecc.). Qualora l'accesso al bene fosse stato a pagamento prima della conclusione dell'intervento proposto allora dovrà essere considerato il solo differenziale rispetto al prezzo precedentemente praticato. Se in conseguenza dell'intervento non sono previsti / attesi incrementi di prezzo né di quantità allora si considera che il progetto non genera entrate. Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.

#### Valore residuo:

Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate solo se le entrate sono superiori ai costi (comma 2 art. 18 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014). Corrisponde al valore atteso di vendita dell'asset. Descrivere il metodo di determinazione del valore residuo, anche se pari a zero, in "Dettagli su vita utile e valore residuo".

**Periodo di riferimento:**

Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che si riporta per completezza di seguito. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione. Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2 Reg. Delegato (UE) n.480/2014

Periodo di riferimento (anni)	Settore
30	Ferrovie
30	Approvvigionamento idrico/gestione
25-30	Strade
25-30	Gestione dei rifiuti
25	Porti e aeroporti
25-30	Trasporto urbano
15-25	Energia
15-25	Ricerca e innovazione
15-20	Banda larga
10-15	Infrastrutture d'impresa
10-15	Altri settori